



Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali  
Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles

Documento tratto dall'allegato al provvedimento dirigenziale n° 3976 del 04/07/2023

## **BANDO DI CONCORSO**

**CONTRIBUTI A FAVORE DI LAUREATI CHE INTENDONO  
COMPLETARE LA LORO PREPARAZIONE CON CORSI POST-  
UNIVERSITARI (MASTER, SPECIALIZZAZIONE, DOTTORATO)**

**EDIZIONE 2023**

**TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: ORE 12:00 DEL 18 AGOSTO 2023**

## ART. 1 (REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE)

Può presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando l'aspirante beneficiario che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- è residente in Valle d'Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- non ha ancora compiuto 40 anni di età alla data di presentazione della domanda;
- è iscritto o è stato iscritto a un anno di uno dei seguenti corsi<sup>1</sup>:
  - master di primo livello;
  - master di secondo livello;
  - scuole di specializzazione, escluse le scuole di area medica<sup>2</sup>;
  - corsi di dottorato di ricerca senza borsa;sono parimenti accettati corsi, anche esteri, ai termini dei quali sono rilasciati titoli suscettibili di essere riconosciuti equiparati, equipollenti o equivalenti a quelli rilasciati al termine dei suddetti quattro corsi;
- alla data di presentazione della domanda ha già pagato integralmente tutte le tasse e i contributi previsti per l'anno di corso per cui presenta domanda;<sup>3</sup>
- soddisfa il requisito economico di cui all'art.2.

L'aspirante beneficiario non può presentare domanda per un anno di corso:

- se il medesimo anno di corso è terminato prima del 30 giugno 2021;
- se ha già beneficiato del contributo di cui al presente bando, in edizioni precedenti del concorso, per un corso di pari livello (e corrispondente anno di corso, per i corsi pluriennali);
- se, per il medesimo anno di corso, beneficia di provvidenze analoghe al contributo di cui al presente bando, comprese quelle erogate da altri enti.

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento ai corsi definiti nel [Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del MIUR](#).

<sup>2</sup> Le Scuole escluse sono quelle elencate nell'[allegato C](#) del [D.Lgs. 368/1999](#) e le corrispettive estere. Dalla presente edizione 2023 del concorso sono accettati i corsi di durata annuale, tra i quali, ad esempio, il corso per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (comunemente chiamato TFA Sostegno).

<sup>3</sup> All'aspirante beneficiario che non ha ancora pagato tutte le tasse e i contributi previsti per l'anno di corso per cui vorrebbe presentare domanda si consiglia di valutare la possibilità di chiedere alla sua Università/Istituto di poter pagare anticipatamente le rate rimanenti, così da poter soddisfare fin da subito il requisito di cui trattasi. Altrimenti, dovrà attendere e partecipare alla futura edizione 2024 del concorso, se per allora avrà soddisfatto il medesimo requisito.

## **ART.2 (REQUISITO ECONOMICO)**

Il soddisfacimento del requisito economico da parte dell'aspirante beneficiario dipende dall'indicatore **ISEE ORDINARIO** contenuto nell'attestazione ISEE.<sup>4</sup>

Per ottenere l'attestazione ISEE l'aspirante beneficiario deve compilare una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e presentarla all'INPS: per la procedura di compilazione e presentazione si consiglia di fruire dei servizi dei centri di assistenza fiscale (CAF) e degli altri soggetti abilitati. Generalmente l'attestazione ISEE è resa disponibile dall'INPS pochi giorni dopo la presentazione della DSU.

L'aspirante beneficiario, pena l'esclusione, può presentare domanda di partecipazione al presente concorso solo dopo aver presentato una DSU all'INPS. La medesima DSU deve essere valida al momento di presentazione della suddetta domanda di partecipazione.<sup>5</sup>

L'aspirante beneficiario, non appena riceve l'attestazione ISEE, dovrebbe verificare che non presenti omissioni o difformità.<sup>6</sup>

In alternativa all'attestazione ISEE, è accettata parimenti l'attestazione ISEE CORRENTE e il relativo indicatore ISEE CORRENTE ORDINARIO.<sup>7</sup>

Per i soli corsi di dottorato, nel caso in cui l'aspirante beneficiario voglia usufruire della possibilità di scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, è parimenti accettato l'indicatore ISEE Dottorato di Ricerca, che può essere contenuto sia in un'attestazione ISEE normale che in una corrente.

**Il requisito economico è soddisfatto dall'aspirante beneficiario il cui ISEE non supera il limite di € 44.000,00.**

L'aspirante beneficiario non deve allegare una copia della DSU o dell'attestazione ISEE alla domanda di partecipazione al concorso, ma è sufficiente che dichiari l'importo dell'ISEE o, nel caso in cui non lo conosca perché non ha ancora ottenuto dall'INPS la relativa attestazione, il numero di protocollo della DSU. L'*Ufficio borse di studio* verificherà l'importo dell'ISEE tramite interrogazione della banca dati INPS.

---

<sup>4</sup> Tutte le indicazioni contenute in questo articolo in merito all'ISEE, all'ISEE Corrente e all'ISEE Dottorato di ricerca sono tratte dal [DPCM 159/2013](#).

<sup>5</sup> La DSU si ritiene presentata all'INPS quando le viene assegnato il relativo numero di protocollo (Esempio: *INPS-ISEE-2022-09731410B-00*). Il periodo di validità della DSU è riportato in basso a sinistra nella prima pagina dell'attestazione ISEE da essa derivata. In prossimità dei termini di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, l'aspirante beneficiario che ha presentato la DSU, ma che è ancora in attesa di ricevere l'attestazione ISEE, può comunque presentare la medesima domanda.

<sup>6</sup> La presenza di omissioni o difformità è eventualmente segnalata in basso a sinistra nella prima pagina dell'attestazione ISEE. Le omissioni e le difformità sono sanabili presentando una nuova DSU all'INPS, nella quale sono da inserire i dati mancanti e correggere quelli difformi. L'attestazione ISEE prodotta dall'INPS sulla base di questa nuova DSU sostituirà automaticamente la precedente.

<sup>7</sup> L'attestazione ISEE Corrente adotta un metodo di calcolo differente per l'indicatore della situazione reddituale (ISR) o per l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) del nucleo familiare (i quali a cascata incidono sull'indicatore ISEE Ordinario corrente), se tali indicatori differiscono oltre certe misure rispetto a quelli dell'attestazione ISEE ordinaria, ad esempio a causa di recenti eventi avversi a livello di occupazione lavorativa o di patrimonio familiare. Si consiglia agli aspiranti beneficiari di informarsi presso i centri di assistenza fiscale (CAF) e gli altri soggetti abilitati in merito alla possibilità e alla convenienza di ottenere un'attestazione ISEE Corrente.

## ART.3 (DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO)

L'importo lordo<sup>8</sup> del contributo è determinato, come rappresentato dalle seguenti tabelle, sulla base di:

- sede dell'Università/Ente presso cui si svolge il corso (Regione Valle d'Aosta/ fuori dalla Regione);
- tipologia del corso frequentato (convenzionale/ a distanza)<sup>9</sup>;
- valore dell'ISEE;
- importo delle tasse e dei contributi del corso pagati dall'aspirante beneficiario per l'anno di corso per cui presenta domanda.<sup>10</sup>

<b>Corsi di studio convenzionali fuori dalla Regione</b>		
L'importo del contributo per questi corsi è ottenuto sommando le seguenti due quote.		
	Quota fissa	+ Quota variabile
ISEE da € 0 a € 11.000	€ 2.400	100% importo tasse e contributi. La quota variabile in ogni caso non può essere maggiore di € 5.000
ISEE da € 11.000,01 a € 22.000	€ 1.800	90% importo tasse e contributi. La quota variabile in ogni caso non può essere maggiore di € 4.500
ISEE da € 22.000,01 a € 33.000	€ 1.200	80% importo tasse e contributi. La quota variabile in ogni caso non può essere maggiore di € 4.000
ISEE da € 33.000,01 a € 44.000,00	€ 600	70% importo tasse e contributi. La quota variabile in ogni caso non può essere maggiore di € 3.500

<sup>8</sup> Tale contributo è considerato un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente e ad esso si applicano le dovute imposte oltre che le eventuali detrazioni.

<sup>9</sup> Il corso a distanza è tale se è riconducibile ai corsi di studio "con modalità mista", "prevalentemente a distanza" o "integralmente a distanza" definiti nell'allegato 4 del [Decreto MUR n. 289 del 25 marzo 2021](#). Il corso estero è ricondotto alla tipologia definita nel sopracitato allegato che maggiormente lo rappresenta.

<sup>10</sup> Ad esempio, un aspirante beneficiario avente un ISEE di € 25.000, iscritto a un master di primo livello, in presenza, istituito presso l'Università di Torino e dal costo di € 3.500, concorrerebbe per un contributo lordo di € 4.000 (€1.200 + 80% di € 3.500). Se il corso fosse a distanza, a parità delle altre condizioni, il contributo lordo sarebbe di € 2.400.

<b>Corsi di studio convenzionali in Regione</b>	
ISEE da € 0 a € 11.000	100% importo tasse e contributi. Il contributo in ogni caso non può essere maggiore di € 5.000
ISEE da € 11.000,01 a € 22.000	90% importo tasse e contributi. Il contributo in ogni caso non può essere maggiore di € 4.500
ISEE da € 22.000,01 a € 33.000	80% importo tasse e contributi. Il contributo in ogni caso non può essere maggiore di € 4.000
ISEE da € 33.000,01 a € 44.000,00	70% importo tasse e contributi. Il contributo in ogni caso non può essere maggiore di € 3.500

<b>Corsi di studio a distanza</b>	
ISEE da € 0 a € 11.000	100% importo tasse e contributi. Il contributo in ogni caso non può essere maggiore di € 3.000
ISEE da € 11.000,01 a € 22.000	90% importo tasse e contributi. Il contributo in ogni caso non può essere maggiore di € 2.700
ISEE da € 22.000,01 a € 33.000	80% importo tasse e contributi. Il contributo in ogni caso non può essere maggiore di € 2.400
ISEE da € 33.000,01 a € 44.000,00	70% importo tasse e contributi. Il contributo in ogni caso non può essere maggiore di € 2.100

Nel caso in cui le risorse disponibili nel pertinente capitolo del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2023/2025, relativamente all'esercizio 2023, non fossero sufficienti a garantire a tutti gli aspiranti idonei gli importi determinati secondo le soprariportate tabelle, tutti i singoli importi di cui trattasi sono ridotti in maniera proporzionale, col fine di costituire una spesa complessiva che eguagli le suddette risorse disponibili.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Un aspirante beneficiario idoneo riceverà in ogni caso un contributo; al massimo, in carenza di risorse, il medesimo contributo sarà più basso rispetto a quello determinato secondo le tabelle dell'art. 3.

## ART.4 (TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE)

Per partecipare al concorso di cui al presente bando, l'aspirante beneficiario deve inviare una mail a [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it) allegando le scansioni della seguente documentazione:

1. **modulo di domanda**, debitamente compilato e firmato, ottenibile sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)) tramite il seguente percorso "Homepage - Istruzione - Borse di studio e altre agevolazioni per studenti - Borse di studio a favore di iscritti a corsi post-universitari" o direttamente al seguente [link](#)<sup>12</sup>;
2. **giustificativi di spesa** (ricevute bancarie, estratti conto, quietanze di pagamento dell'Università/Istituto) attestanti, nel complesso, il pagamento di tutti i contributi/tasse richiesti per l'anno di corso dall'Università/Istituto;<sup>13</sup>
3. **documento di identità**.

**La mail è da inviare entro le ore 12:00 di venerdì 18 agosto 2023, pena l'esclusione dalla presente edizione 2023 del concorso.**

## ART.5 (ESITO ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONI)

Al termine dell'istruttoria, l'elenco dei beneficiari sarà approvato tramite un apposito provvedimento dirigenziale. Tutti gli interessati, beneficiari ed esclusi, riceveranno una comunicazione contenente la loro condizione al contatto e-mail fornito nel modulo di domanda.

## ART.6 (CASI DI ESCLUSIONE)

Sono esclusi dal concorso i candidati:

- che non soddisfano i requisiti per la partecipazione o il requisito economico;
- che non hanno rispettato le modalità di partecipazione e in particolare che non hanno allegato alla domanda tutta la documentazione richiesta, o che hanno allegato documentazione difforme da quanto indicato nel presente bando;
- per i quali, a seguito di accertamenti d'ufficio, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, oppure che non abbiano sanato, entro i termini previsti, irregolarità di compilazione ai sensi dell'art. 71, comma 3, dello stesso D.P.R..

<sup>12</sup> [https://www.regione.vda.it/istruzione/dirittostudio/borse\\_corsi\\_post-universitari/default\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/istruzione/dirittostudio/borse_corsi_post-universitari/default_i.aspx)

<sup>13</sup> Dalle ricevute, dagli estratti conto o dalle quietanze deve essere possibile desumere con certezza il nominativo dell'aspirante beneficiario e il destinatario del pagamento (Università o altro Ente). In aggiunta, la causale deve mostrare che il pagamento è dovuto per il pagamento di contributi/tasse per l'anno di corso oggetto della domanda. In assenza delle soprariportate caratteristiche, l'Ufficio competente si riserva la possibilità di chiedere ulteriori e diversi documenti giustificativi o di non accettare la spesa ai fini della determinazione del contributo. Eventualmente, per agevolare i controlli, l'aspirante beneficiario può allegare anche il documento con il quale l'Università/Ente elenca i contributi/tasse richiesti per l'anno di corso.

## **ART.7 (ACCERTAMENTI E SANZIONI)**

L'Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche dei controlli a campione.

Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dal presente bando, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dell'assegno di studio, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. Il beneficiario deve restituire la somma erogata ed è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa, di cui all'art. 10 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.